

(N. 1386)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1950

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto Agronomico per l'Africa Italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, l'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze veniva costituito in « ente statale », con autonomia amministrativa, scientifica e disciplinare, alla dipendenza del Ministero dell'Africa italiana, assumendo la denominazione di « Regio istituto agronomico per l'Africa italiana » (articolo 1). Esso veniva, nell'occasione, dichiarato « organo scientifico e tecnico del Ministero dell'Africa italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione agraria » (articolo 2), assumendo così, nel campo degli enti pubblici, una figura del tutto particolare, e cioè di organo vero e proprio dell'Amministrazione statale fornito di personalità giuridica autonoma. In conseguenza, il personale di ruolo dell'Istituto veniva ricono-

sciuto « personale di Stato ad ogni effetto di legge », e ad esso venivano estese tutte le norme regolanti lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di categoria, gruppo e grado corrispondenti (articolo 13, primo e secondo comma).

Il personale stesso avrebbe dovuto essere assunto esclusivamente mediante pubblico concorso per esame per ciascun gruppo (articolo 13, terzo comma); nella prima attuazione del provvedimento legislativo veniva, tuttavia, disposta l'assegnazione ai ruoli del costituendo Istituto agronomico per l'Africa Italiana del personale già in servizio stabile presso l'Istituto agricolo coloniale italiano purchè riconosciuto tecnicamente idoneo alla nuova funzione ed in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi statali, escluso quello dell'età (art. 16).

Apposite norme regolavano l'inquadramento nei nuovi ruoli di quest'ultimo personale (articoli 17 e 18). Al personale stesso veniva riconosciuta la facoltà di optare fra il *diritto al mantenimento del trattamento assicurativo o di quiescenza in vigore, ed il diritto, invece, alla pensione di Stato*, con espressa esclusione, in quest'ultima ipotesi, della facoltà di riscatto degli anni di servizio prestati anteriormente all'inquadramento (articolo 19).

In concreto, quindi, lo Stato, mentre riconosceva utile, ai fini dell'inquadramento degli impiegati dell'Istituto agricolo coloniale italiano nei ruoli dell'Istituto Agronomico per l'Africa italiana, il servizio da essi anteriormente prestato ai fini della determinazione della qualifica, del grado, dell'anzianità di grado e dello stipendio, negava, invece, ogni effetto a tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza. E ciò non sembra equo.

Com'è noto, l'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, prescrive che i funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passano dal servizio dello Stato a quello delle Province, dei Comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conservano il diritto a conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente, per la totalità del servizio prestato. Uguale diritto è riconosciuto ai dipendenti che, dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, a condizione che il servizio non governativo da essi già prestato fosse produttivo di pensione.

Tale principio ha trovato, successivamente, applicazione legislativa anche nei casi in cui al personale passato alle dipendenze dello Stato fosse riconosciuto, presso gli Enti di provenienza, un trattamento di quiescenza assicurativo; così, in quello del personale proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1429.

È, appunto, a quest'ultimo provvedimento legislativo che s'ispira sostanzialmente l'unito disegno di legge, inteso a dare equa e definitiva sistemazione al trattamento di quiescenza

del personale dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana proveniente dall'Istituto agricolo coloniale italiano, il quale, fondato nel 1903 come nuovo centro della cultura italiana, scientificamente e tecnicamente intesa alla risoluzione dei più importanti problemi agricoli coloniali ed alla preparazione di personale tecnico per le imprese agricole africane, fu eretto in ente morale con regio decreto 26 giugno 1910, n. 251.

Con l'articolo 1 del detto disegno di legge, si riconosce al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, che, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 19, lettera a) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, il diritto di riscattare, ai fini della pensione dello Stato, l'intero periodo di servizio prestato in pianta stabile presso l'Istituto di provenienza, previo versamento del prescritto contributo nella misura del 6 per cento. Detto contributo è calcolato per gli stipendi in vigore al 31 ottobre 1948 nei confronti di coloro che presentino la domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Si è fissata tale data, su proposta del Ministero del tesoro, allo scopo di contemperare gli interessi della Amministrazione e quelli del personale, cioè per non gravare quest'ultimo dei maggiori oneri per contributi di riscatto conseguenti ai miglioramenti economici disposti con legge 12 aprile 1949, n. 149, e, più recentemente, con la legge 11 aprile 1950, n. 130.

Con l'articolo 2, si fa obbligo al personale che si avvale delle disposizioni del precedente articolo di rimborsare all'Erario l'ammontare dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano. È previsto che tale rimborso possa essere effettuato mediante trattenuta mensile sullo stipendio per un importo non superiore al decimo dello stipendio stesso.

Con l'articolo 3, allo scopo di mettere su un piano di parità tutto il personale del cessato Istituto agricolo coloniale italiano, si

conferisce agli impiegati, che già optarono per il trattamento di quiescenza fruito presso il predetto Istituto, la possibilità di annullare la dichiarazione di opzione a suo tempo formulata, perchè possano anch'essi beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 1. In conseguenza, al detto personale viene riconosciuto il diritto alla libera disponibilità delle polizze di assicurazione, previo rimborso all'Erario, in un'unica soluzione, dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano e dallo Stato. Allo stesso personale è fatto obbligo di versare, con decorrenza 16 marzo 1939, data dell'inquadramento nei ruoli statali, la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro, da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni effettivamente spettanti da tale data.

Con l'articolo 4, si estende la facoltà di cui al primo comma dell'art. 1 anche al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che ha fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana, e si stabiliscono le condizioni per il riconoscimento del predetto periodo.

Con l'articolo 5, i benefici di cui agli articoli precedenti vengono estesi a favore del personale dell'ex Istituto agricolo coloniale italiano cessato dal servizio dopo l'inquadramento, con diritto a trattamento di quiescenza, ed agli aventi diritto a pensione, nel caso di decesso.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione si precisa che l'unito disegno di legge, riflette, in concreto, soltanto 17 unità e comporta, di conseguenza, un lievissimo onere che farà carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Istituto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto Agronomico per l'Africa italiana, che, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 19 lettera a) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini del predetto trattamento, del servizio reso presso l'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con rapporto stabile di servizio.

Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di servizio riconosciuto.

Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

## Art. 2.

Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'articolo 1 della presente legge è obbligato al rimborso a favore dell'Erario dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

Il rimborso può essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto nè inferiore al decimo dello stipendio stesso.

## Art. 3.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana che, ai sensi dell'articolo 19 lettera b) del regio-decreto legge 27 luglio 1938, n. 2205, abbia optato per il trattamento assicurativo, ha facoltà, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, di chiedere che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato.

In tal caso, per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, del servizio prestato con rapporto stabile di impiego sino al giorno dell'inquadramento nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, si applica il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto alla libera disponibilità delle polizze di assicurazione dopo aver rimborsato in unica soluzione all'Erario l'ammontare dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano e dallo Stato.

L'obbligo si estende al personale che abbia già ottenuto il riscatto della polizza e la libera disponibilità del corrispondente valore. In tal caso il rimborso può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo è inoltre tenuto a versare, con decorrenza 16 marzo 1939, la ritenuta del 6 per cento a favore del tesoro da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente spettanti da tale data.

## Art. 4.

La facoltà di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è estesa anche al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che ha fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Per il riconoscimento del predetto servizio è dovuto all'Erario il contributo di riscatto di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 ed il rimborso, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

## Art. 5.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche

al personale dell'ex Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze inquadrato nei ruoli del l'Istituto agronomico per l'Africa italiana e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonchè agli aventi diritto a pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale.

Le pensioni dirette e indirette o di reversibilità avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi di riscatto dei servizi pre-governativi ed i recuperi a favore dello Stato, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati; nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari ad un terzo della pensione stessa.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge.